



Verbale Assemblea Straordinaria di Pane blu ETS

Il giorno 28 gennaio 2025 alle ore 20:30, presso l'abitazione della presidente Luisa Goglio in via del Sebino 8 a Brescia, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'associazione Pane blu ETS. come previsto e regolamentato dallo Statuto.

ORDINE DEL GIORNO:

1. Variazione dello Statuto

Dell'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e si è provveduto all'invio di tutti gli allegati utili alle discussioni e votazioni. Assume la presidenza della adunanza Luisa Goglio che propone come segretaria verbalizzante Paola Rassega, che accetta.

Sono presenti i seguenti associati

Luisa Goglio, Paola Rassega, Irene Tedeschi, Massimiliano Vitali, Maria Laura Marazzi, Marta Goglio, Stefania D'Amato, Laura Bertini.

La presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata e che il numero dei soci presenti corrisponde a quello richiesto dallo statuto per la validità della adunanza di prima convocazione. La presidente constata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno e dichiara aperta la seduta.

1) Variazione dello Statuto

Paola Rassega passa in rassegna tutti i punti dello Statuto, sottolineando i punti in cui è prevista una modifica rispetto a quello precedente. Dopo approfondita discussione l'Assemblea dei soci APPROVA all'unanimità la variazione dello Statuto, così come allegato al presente verbale.

Entro e non oltre 1 mese dalla data odierna è previsto un appuntamento all'Agenzia delle Entrate per la registrazione.

Non essendovi null'altro da deliberare l'Assemblea di scioglie alle ore 22:30

La Presidente

Luisa Goglio

La segretaria

Paola Rassega

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Brescia
Ufficio Territoriale di Brescia

Registrato il 07/02/25

al N. 446 serie 3

data 2025

IL DIRETTORE

IL FUNZIONARIO
Silvia Mucchetti (*)

(*) firma su delega del Direttore Provinciale



[Faint, mostly illegible text, possibly a letter or official document, crossed out by a diagonal line.]

STATIONER

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

STATUTO ASSOCIAZIONE "PANE BLU ETS"

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 – COSTITUZIONE, SEDE E DURATA

È costituita, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, del codice civile per quanto compatibile e delle leggi vigenti in materia l'associazione denominata "PANE BLU ENTE DEL TERZO SETTORE", in breve "PANE BLU ETS" di seguito denominata "associazione", con sede in BRESCIA. Il trasferimento della Sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo. L'associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all'estero. L'organizzazione e il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente "Sezioni" sarà disciplinato da apposito Regolamento. L'associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili sono destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali definite dagli articoli che seguono e di quelle ad esse direttamente connesse. L'Associazione opera sul territorio nazionale e internazionale. La durata dell'associazione è illimitata.

ART. 2 – INQUADRAMENTO GIURIDICO

L'associazione è un Ente del Terzo Settore ed è disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, dalle norme applicabili contenute nel D. LGS. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche, dal presente Statuto, dai successivi regolamenti che saranno emanati e dai principi generali dell'Ordinamento giuridico.

ART. 3 - FINALITÀ E ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale, in via esclusiva o principale, con riferimento all'art. 5 D.LGS 117/2017 tra cui:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, finalizzata prevalentemente alla ricerca, promozione, diffusione e valorizzazione dei linguaggi delle arti visive, performative, cinematografiche e musicali in ambito scolastico, educativo, socio-sanitario, museale e comunitario, con particolare attenzione ai contesti di fragilità sociale e povertà educativa
- educazione, didattica e promozione del cinema e dei linguaggi audiovisivi in ambito scolastico, educativo, socio-sanitario, museale e comunitario
- educazione all'immagine e promozione del pubblico giovane nelle scuole di ogni ordine e grado
- organizzazione di interventi di arte pubblica, partecipata e comunitaria
- attività di formazione e consulenza per la gestione museale e di servizi educativi
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- progettazione, organizzazione e produzione di interventi volti alla rigenerazione urbana
- sensibilizzazione e educazione ai temi della sostenibilità ambientale
- contrasto ad ogni forma di discriminazione tra cui, a titolo non esaustivo: razzismo, abilismo, bionormativismo, sessismo, etc
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli e della nonviolenza;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;



[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page. A diagonal line is drawn across the page.]

L'Associazione realizza il proprio scopo attraverso:

- l'organizzazione di corsi educativi e di didattica e dei linguaggi dell'arte e audiovisivi in ambito scolastico, educativo, socio-sanitario, museale e comunitario
- l'organizzazione e la promozione di laboratori a carattere artistico espressivo, cinematografico, performativo, sonoro, musicale;
- l'organizzazione di incontri pubblici di confronto e dialogo interculturale;
- la divulgazione dei risultati della propria ricerca e del proprio lavoro attraverso l'attività espositiva e editoriale in tutte le sue forme espressive.
- la formazione e la consulenza ad altri enti e organizzazioni quali scuole, musei, realtà culturali;

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

L'associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017, in forma organizzata e continuativa, anche attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi.

Per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, essa può compiere tutte le operazioni comunque connesse ai propri scopi, compresa la possibilità di avvalersi di attività di volontariato e/o di lavoro retribuito da parte di associati aderenti e terzi nei limiti e nelle forme previste dal D.Lg. n. 117/2017 ed in genere da quanto stabilito dalla legge in tema di associazioni.

TITOLO II ASSOCIATI

ART 4 - ASSOCIATI

Sono associati dell'Associazione tutte le persone fisiche, gli enti pubblici e privati, società, associazioni e enti del terzo settore che condividono le finalità dell'Associazione e accettano il presente Statuto ed i Regolamenti Interni. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per l'associato.

I nominativi degli associati sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

ARTICOLO 5 - ADESIONE

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare entro 60 (sessanta) giorni in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti; la deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro degli associati. In assenza di specifica comunicazione la domanda si intende senz'altro accolta.

In caso di rigetto, la deliberazione motivata deve essere comunicata dal Consiglio Direttivo all'interessato che potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

Gli associati, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione stabilita dal Consiglio Direttivo ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ARTICOLO 6 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per decesso, recesso, dimissioni, morosità o esclusione secondo le norme del presente Statuto.

In caso di morosità del pagamento della quota annuale per oltre 60 giorni dalla data di scadenza stabilita dal Consiglio Direttivo, la qualità di associato viene persa automaticamente.



Chiunque aderisce all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo, la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa. La comunicazione è annotata nel Libro degli associati. L'aderente che viola le norme statutarie o regolamentari, le deliberazioni degli organi associativi, ovvero in presenza di altri gravi motivi, può esserne escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo. La deliberazione è comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni dalla sua adozione ed annotata nel Libro degli associati. Nel caso l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione, può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione d'esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

ARTICOLO 7 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

L'adesione all'Associazione comporta per il socio il diritto di voto nell'Assemblea. Per i soci minorenni il diritto di voto è attribuito ex lege, agli esercenti la responsabilità genitoriale.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

All'associato è riconosciuto il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione stessa, oltre che per l'approvazione del bilancio d'esercizio. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

ARTICOLO 8 - ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'Associazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata.

I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

TITOLO III. ORGANI

ARTICOLO 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) l'Organo di controllo e/o di revisione legale, nei casi previsti dalla Legge.

ARTICOLO 10 - COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto ad intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa. È presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da un socio nominato dall'Assemblea.

ARTICOLO 11 - CONVOCAZIONE

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.



L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia. Delle riunioni dell'Assemblea sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale debitamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

L'Assemblea è ritenuta valida anche in assenza di apposita convocazione quando è presente la totalità degli associati e dei membri del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Organo di Controllo e tutti i presenti si dichiarano informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 12. ASSEMBLEA ORDINARIA

All'Assemblea convocata in seduta Ordinaria compete:

- a) l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, nonché del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario;
- b) la revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
- c) nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca dell'Organo di controllo;
- d) nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) la determinazione degli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- f) l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione, ivi compresi i lavori assembleari;
- g) l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento delle Sezioni;
- h) l'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, stante il divieto di cui agli articoli 21 e 23 dello Statuto sociale e nei limiti ex lege consentiti;
- i) l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio preventivo;
- j) ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell'Assemblea Ordinaria. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio gli amministratori non hanno diritto di voto. Ogni aderente non può avere più di tre deleghe.

La delega non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo né ai dipendenti dell'Associazione.

ARTICOLO 13 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

All'Assemblea convocata in seduta Straordinaria compete:

- a) la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c) la devoluzione del patrimonio;
- d) la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega di almeno i due terzi degli associati e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà degli associati presenti in proprio o per delega.

In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza personale o per delega di almeno la metà degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria a maggioranza dei tre quarti degli associati sia in prima che in seconda convocazione. Ogni aderente non può avere più di tre deleghe.

La delega non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo né ai dipendenti dell'Associazione.

ARTICOLO 14 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni.

Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vice-presidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei soci.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente previste da apposito Regolamento.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da meno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno e potrà essere convocato anche telefonicamente.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice-presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivata ragione alla visione.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla predisposizione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo individuerà nei limiti ex lege previsti, le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché ad esse secondarie e strumentali.

Il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'Associazione o per gravi motivi può essere revocato con delibera dell'Assemblea.

La deliberazione è comunicata all'interessato a cura del Consiglio Direttivo entro 60 (sessanta) giorni dalla sua adozione ed è immediatamente esecutiva.

Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della deliberazione dell'Assemblea; in tal caso l'efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione utile, ricorrendo a coloro che risultano non eletti in occasione dell'ultima procedura di nomina dell'Organo, nell'ordine di preferenza da essa risultante. Qualora non fosse possibile ricorrervi, il Consiglio provvederà alla convocazione dell'Assemblea per eleggere il consigliere. I nuovi eletti, rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza dell'intero organo. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente ovvero il più anziano di età tra i membri del Consiglio rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo.

Non può essere nominato Consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

ARTICOLO 15 - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, ove a tale nomina non abbia già provveduto l'Assemblea, è eletto a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio nella prima seduta convocata dal più anziano d'età.

Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni.

L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

giudizio; eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci.

Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Presiede al buon andamento amministrativo dell'Associazione; verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma.

Il Presidente cura e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

ARTICOLO 16 - IL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ARTICOLO 17 - IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sottoscrivendone i relativi verbali. Coadiuvato il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle proprie attività.

Cura altresì la tenuta e la custodia dei Libri sociali e di quelli obbligatori per legge.

ARTICOLO 18 - L'ORGANO DI CONTROLLO

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

TITOLO IV. PATRIMONIO E BILANCIO

ARTICOLO 19 - RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le proprie risorse da:

- quote associative;
- contributi degli aderenti;
- contributi pubblici e/o privati;
- dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa;
- entrate derivanti dalle attività di interesse generale nei limiti previsti dall'art. 79 del D.Lgs. 117/17, ivi incluse quelle accreditate, contrattualizzate o convenzionate;
- entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse;

Entrole - Dirección
Servicio Territorial



- entrate da attività commerciali, nei limiti ex lege previsti;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore.
- ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall'associazione.

ARTICOLO 20 - PATRIMONIO, CONTRIBUTI E CONVENZIONI

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.

L'importo della quota associativa annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo.

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.

Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

ARTICOLO 21. BILANCIO

Per ogni esercizio sociale, l'associazione redige un bilancio di esercizio e un bilancio preventivo.

L'esercizio sociale decorre dal giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

In presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti ex lege previsti, il bilancio può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Il bilancio, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Legale rappresentante.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di uscita per l'anno di riferimento, nonché una breve relazione sull'andamento economico - finanziario prefigurato.

Nei casi previsti dalla legge, l'associazione redigerà il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

ARTICOLO 22 - AVANZI DI GESTIONE



Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate all'art. 3 dello Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche di utilità sociale.

E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., di utili ed avanzi alla gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

ARTICOLO 23 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

L'Associazione tiene:

- il Registro dei Volontari;
- il Libro degli Associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo;
- il Libro degli Inventari.

Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio Direttivo il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, specificando le eventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie.

Parimenti, la richiesta di esame del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e la competenza in ordine della stessa è rimessa all'Organo di Controllo stesso.

TITOLO V. DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 24 - SCIOGLIMENTO

In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra i fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali e sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio o dall'Ente a ciò preposto e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altro Ente del Terzo Settore secondo le determinazioni dell'Assemblea.

ARTICOLO 25 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra gli associati tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Brescia. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro 90 (novanta) giorni.

ARTICOLO 26. LEGGE APPLICABILE

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

Presidente

Wise Gopla

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Brescia
Ufficio Territoriale di Brescia

Registrazione n. 02102125

al N. 446 serie 3

versati € 200

IL DIRETTORE

IL FUNZIONARIO
Silvia Marchetti (*)

(*) firma su delega del Direttore Provinciale

Segretario
Paolo Ranegop